

**N.ro 20 / 2016 Registro Area Amministrativa - Finanziaria**

**oggetto: OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICIO ASSEGNO DI MATERNITA' A CITTADINO  
RESIDENTE IN ALONTE, AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO LGS. 26.03.2001, N. 151.-**

## **DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno **OTTO** del mese di **MARZO** dell'anno **DUEMILASEDICI**

### **IL RESPONSABILE**

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile P.O. – Area Amministrativa – Finanziaria, n. 1 - prot. 1502 del 27/05/2014;

**VISTO** l'art. 66 della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 che prevede la concessione di un Assegno di maternità mensile, nel limite massimo di cinque mensilità, a favore delle madri cittadine italiane residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o la concessione della quota differenziale, qualora le madri lavoratrici percepiscono l'indennità di maternità per un importo inferiore all'assegno previsto dal presente articolo;

**VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 approvato con Decreto Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e in particolare l'art. 74 concernente l'assegno di maternità di base;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000 n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ", modificato dai D.M. n. 337/2001 e n. 34/2002 che prevede all'art. 10, comma 2, la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n. 189;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

**VISTO** il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;

**VISTO** il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;

**CONSIDERATO** che, per effetto della rivalutazione annuale della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è, per l'anno 2016, pari ad Euro 338,89;

**VISTA** la richiesta registrata in atti prot. n.827 del 03.03.2016 presentata da cittadino residente in Alonte, con la quale viene richiesta la concessione dell'assegno per maternità previsto dall'art. 66 della legge n. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ACCERTATO** che sussistono in capo al richiedente tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter ottenere il beneficio,

### **D E T E R M I N A**

1. di concedere al cittadino residente di cui alla richiesta in atti prot. n.827 del 03.03.2016, ai sensi dell'art. 74 del Decreto Lgs. 26.03.2001 n.151 l'assegno per maternità nella misura di Euro 338,89 mensili, per cinque mensilità, per un totale di Euro 1.694,45;
2. di trasmettere all'INPS, per via telematica tramite Internet, avvalendosi del server della Direzione Centrale sistemi informatici e telecomunicazioni, i dati necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno di maternità.

Il Responsabile  
Area Amministrativa – Finanziaria  
Giuseppe Bonato

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito [www.comune.alonte.vi.it](http://www.comune.alonte.vi.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno \_\_\_\_\_ con n° \_\_\_\_\_.

LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI  
Roberta Vigolo